

Comune di TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2026 ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 20 Maggio 2026 la previsione al 31.12.2026 di accertamenti e impegni consentono di prevedere il rispetto dell'equilibrio.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

- Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Pertanto

S I P R O P O N E

l'adozione di apposita deliberazione consiliare prendendo atto di quanto segue:

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dal prospetto allegato del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Di prendere atto altresì che:

- In ambito dell'equilibrio monetario quanto palesato per le grandezze finanziarie è rilevante anche per le grandezze autorizzatorie di cassa con particolare attenzione alle spese finanziate dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che troveranno copertura monetaria dal fondo di cassa;
- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelate l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell'articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai

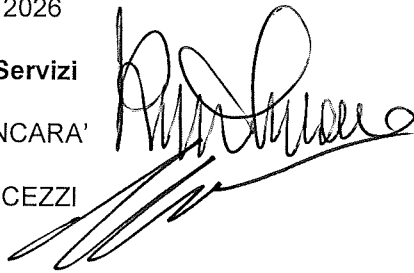
responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Torri in Sabina, Il 20 Maggio 2026

I Responsabili dei Servizi

Geom. Luciano RONCARA'

Dott. Michele CONCEZZI



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Simona MARCHEGIANI



